

R.G. 764 12018
SENT. 122 12019
CRON. 762 12019
REP. _____



R.G. 764/2018

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI VIGEVANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr.ssa QUARONI CRISTIANA

all'udienza del giorno 18 aprile 2019

nella causa di opposizione ex art. 204 bis Cds

promossa da:



con ricorso depositato in data 12.10.2018

nei confronti di

POLIZIA PROVINCIALE DI PAVIA

ha pronunciato, sulle conclusioni come in atti rassegnate, il seguente

DISPOSITIVO

con contestuale motivazione

Il verbale impugnato va annullato, apparendo fondata l'eccezione sollevata dalla difesa del ricorrente relativa alla mancata verifica di funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento utilizzata per l'accertamento della violazione de qua.

Invero, il D.M. 7.08.2017 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 177 del 31.07.2017 - che detta disposizioni in merito alla procedure di verifiche iniziali e

periodiche di taratura e funzionalità dei dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità - stabilisce un regime transitorio per i dispositivi - come quello di specie - già in uso alla data del 31.07.2017, prevedendo la sottoposizione degli stessi alle verifiche di taratura e di funzionalità, secondo le nuove procedure, alla prima taratura utile successiva alla pubblicazione del decreto, secondo le scadenze indicate nel paragrafo 1.5 del decreto medesimo.

Nel caso de quo, è rimasto accertato che la prima taratura utile successiva alla pubblicazione del decreto in oggetto, è avvenuta in data 11.07.2018, alla quale, tuttavia non è seguita la prescritta verifica di funzionalità, prevista prima della ripresa dell'attività di accertamento.

Tale omissione comporta l'inutilizzabilità del dispositivo stesso.

Di conseguenza, l'accertamento in oggetto, avvenuto in data 31.07.2018, senza l'osservanza delle procedure di cui sopra, appare del tutto illegittimo. Va, per l'effetto, annullato il verbale opposto n.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Stante la particolarità della questione trattata, si ritiene di compensare le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, accoglie il ricorso, annullando il verbale impugnato.

Compensa le spese di causa.

Depositato nella Cancelleria
del Giudice di Pace
di Vigevano il 18/09/19
IL CANCELLIERE F4
Maria Laura Marchesi

Il Giudice di Pace


Il Giudice di Pace
Dott.ssa Cristiana Quaroni